



Proposta	n. PDET-2024-793 del 10/10/2024
Determinazione dirigenziale	n. DET-2024-769 del 11/10/2024
Oggetto	Direzione Tecnica. Affidamento diretto della fornitura di cartucce per analisi radiometriche. CIG: B3164BD649.
Dirigente adottante	Direzione Tecnica - De Munari Eriberto
Dirigente proponente	Direzione Tecnica - De Munari Eriberto
Responsabile del procedimento	Frigo Francesca

Questo giorno *11/10/2024* Il Direttore Tecnico;, De Munari Eriberto, ai sensi del Regolamento Arpae per l'adozione degli atti di gestione delle risorse dell'Agenzia, approvato con D.D.G. n. 114 del 23/10/2020 e dell'art. 4, comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 determina quanto segue.

RICHIAMATI:

- la D.D.G. n. 129 del 29/12/2023 "Direzione Amministrativa. Servizio Amministrazione, Bilancio Controllo Economico. Approvazione del Bilancio Pluriennale di Previsione per l'Agenzia per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna per il triennio 2024-2026, del Piano Investimenti 2024-26, del Bilancio economico preventivo per l'esercizio 2024, del Budget Generale e della Programmazione di Cassa 2024";
- la D.D.G. n. 130 del 29/12/2023 "Direzione Amministrativa. Servizio Amministrazione, Bilancio e Controllo Economico. Approvazione delle Linee Guida e assegnazione dei budget di esercizio e investimenti per l'anno 2024, ai centri di responsabilità dell'Agenzia per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna";
- il Regolamento per la disciplina dei contratti pubblici di servizi e forniture di Arpae;
- il Regolamento per l'adozione degli atti di gestione dell'Agenzia;

VISTO:

- il Decreto Legislativo del 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei Contratti Pubblici";
- il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 "Codice dei contratti pubblici" e s.m.i. nella parte ancora applicabile, in virtù della disciplina transitoria di cui al combinato disposto degli artt. 224-226 del D.Lgs. n. 36/2023;
- in particolare l'art. 50, comma 1, lett. b del D. Lgs. n. 36/2023, che consente di affidare servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000,00 euro, mediante procedura di affidamento diretto;
- che, in caso di affidamento diretto, la determina a contrarre individua l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessario, quelli inerenti alla capacità economica, finanziaria e tecnico professionale;

PREMESSO:

- che, presso il Centro Tematico Regionale (CTR) Agenti Fisici di Arpae, sito in via XXI Aprile n. 48 a Piacenza, si è resa necessaria la fornitura di cartucce impiegate per le analisi radiometriche;
- che, per l'affidamento della fornitura di cartucce impiegate per le analisi radiometriche, il CTR Agenti Fisici di Piacenza ha presentato la richiesta di acquisto n. 37 del 06/09/2024, nella quale, ai sensi dell'art. 3 del Regolamento per la disciplina dei contratti pubblici di servizi e

forniture, è stata individuata la dott.ssa Francesca Frigo quale Responsabile Unica del Progetto;

- che l'istruttoria condotta dal personale del CTR Agenti Fisici di Piacenza ha stimato il costo presunto per il servizio di cui trattasi in euro 1.070,16 + IVA 22%;

- che la società Harmsco Europe s.r.l., avente sede legale in via Salvo d'Acquisto n. 10/A - 12 - Guidizzolo (MN) C.F. 01633130206, è distributore delle cartucce impiegate per le analisi radiometriche ed è qualificata a fornire tali tipologie di cartucce necessarie per le analisi effettuate dal CTR Agenti Fisici di Arpae;

VERIFICATO:

- che non sono attive convenzioni Consip di cui all'art. 26, c. 1 della legge n. 488/1999, né convenzioni Intercent-ER, di cui all'art. 21 della L.R. n. 11/2004, aventi ad oggetto i servizi con le caratteristiche essenziali idonee a soddisfare lo specifico fabbisogno dell'amministrazione;

- che l'importo trova copertura nel budget dell'anno 2024 della Direzione Tecnica;

CONSIDERATO:

- che, su richiesta di Arpae, la ditta Harmsco Europe s.r.l. ha inviato la propria offerta nr. 461/2024, per un importo di euro 1.070,16 + IVA 22%, per la fornitura di cartucce impiegate per le analisi radiometriche;

DATO ATTO:

- che sussistono i presupposti per l'espletamento di un affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023 con la ditta fornitrice summenzionata;

- che, ai sensi del comma 6 dell'art. 49 del D. Lgs. 36/2023, è consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore ad euro 5.000;

- che, trattandosi di mera fornitura, non è stato necessario condurre accertamenti volti ad appurare l'esistenza di rischi da interferenza nell'esecuzione dell'appalto in oggetto e che, pertanto, non si è provveduto alla redazione del Documento Informativo e del DUVRI, ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i;

- che l'appalto non rientra nelle categorie merceologiche oggetto dei Criteri Ambientali Minimi di cui all'art. 57 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i.;

CONSIDERATO INOLTRE:

- che la procedura ha ottenuto il Codice Identificativo di Gara (CIG) n. B3164BD649, attraverso il Sistema Acquisti Telematici Emilia-Romagna (SATER);

- che, in data 18/09/2024, sono stati trasmessi alla ditta Harmsco Europe s.r.l. il patto di

integrità e la dichiarazione sostitutiva di insussistenza delle cause di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del D.Lgs. n. 36/2023;

- che, in data 20/09/2024, è stata acquisita la dichiarazione di insussistenza delle cause di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del D. Lgs. n. 36/2023;

- che, in data 07/10/2024, con PG/2024/180691, è stato trasmesso alla ditta il Capitolato Speciale, allegato alla presente determina quale parte integrante e sostanziale, destinato a regolamentare gli accordi tra le parti, che la ditta ha restituito debitamente firmato per accettazione, agli atti;

- che, come si evince dal verbale del RUP del 09/10/2024, agli atti, la documentazione amministrativa presentata dalla suddetta ditta è risultata regolare, l'offerta tecnica è risultata pienamente rispondente alle specifiche tecniche richieste da Arpae e l'offerta economica è da considerarsi congrua rispetto ai prezzi di mercato per prestazioni equivalenti;

DATO ATTO INOLTRE:

- che è stato acquisito il DURC (on line) dell'impresa aggiudicataria ed è risultato regolare;

- che è stato verificato il casellario ANAC con esito positivo;

- che il fornitore ha reso la dichiarazione di insussistenza delle cause di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del D.Lgs. n. 36/2023, oltre a dichiarare di possedere documentate esperienze pregresse, idonee all'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente affidamento;

- che, trattandosi di importo di affidamento inferiore ai 40.000,00 euro, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 36/2023, la verifica della dichiarazione potrà avvenire nel caso di sorteggio del soggetto affidatario, secondo le modalità previste nel Regolamento Arpae in materia;

ATTESTATO:

- l'insussistenza di un interesse transfrontaliero certo, ai sensi dell'art. 48 comma 2 del D.Lgs. n. 36/2023, considerato il valore dell'appalto;

RITENUTO, per tutto quanto in premessa esposto:

- di affidare alla ditta Harmsco Europe s.r.l. avente sede legale in via Salvo d'Acquisto n. 10/A - 12 Guidizzolo (MN) - C.F. 01633130206, la fornitura di cartucce impiegate per le analisi radiometriche per l'importo complessivo di Euro 1.070,16 + IVA 22%, alle condizioni previste dal Capitolato Speciale (All. A) ed alle condizioni economiche di cui al preventivo, acquisito agli atti;

ATTO INFINE:

- proprio parere favorevole, in merito alla regolarità amministrativa del presente provvedimento;

- che, ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. n. 36/2023, è stata individuata quale Responsabile Unica

del Progetto la dott.ssa Francesca Frigo;

- che non sussistono situazioni di conflitto anche potenziale di interesse, secondo quanto previsto dall'art. 16 del D. Lgs. n. 36/2023;

- che è stato acquisito il parere favorevole di regolarità contabile espresso, ai sensi del Regolamento per l'adozione degli atti di gestione dell'Agenzia, approvato da ultimo con D.D.G. n. 114 del 23/10/2020, dalla dott.ssa Olivia Casanova Responsabile Unità Amministrazione Direzione Tecnica e Struttura Ambiente Prevenzione Salute;

DETERMINA

- 1. di affidare, per tutto quanto esposto in premessa e ai sensi dell'art. dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023, la fornitura delle cartucce necessarie per le analisi radiometriche (CIG B3164BD649) alla ditta Harmsco Europe s.r.l., avente sede legale in via Salvo d'Acquisto n. 10/A - 12 Guidizzolo (MN), per l'importo complessivo di euro Euro 1.070,16 + IVA 22%, alle condizioni previste dal Capitolato Speciale, allegato sub A) al presente atto, quale parte integrante e sostanziale ed alle condizioni economiche di cui al preventivo acquisito agli atti;**
- 2. di dare atto che il costo relativo alla sicurezza per il presente appalto è pari a zero;**
- 3. di dare atto che il contratto di fornitura oggetto del presente atto, sarà stipulato con la ditta Harmsco Europe s.r.l. con modalità elettronica, mediante trasmissione di conferma d'ordine sottoscritta digitalmente dal Direttore Tecnico;**
- 4. di dare atto che la Responsabile Unica del Progetto, ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. n. 36/2023 e dell'art. 3 del Regolamento per la disciplina dei contratti pubblici di servizi e forniture, è la Dott.ssa Francesca Frigo;**
- 5. di dare atto che al Responsabile Unico del Progetto sono assegnati i compiti e le funzioni di cui all'art. 15 del D. Lgs. n. 36/2023 e ulteriormente specificati nell'allegato I.2 del Codice dei contratti, ed in particolare l'attestazione della regolare esecuzione della prestazione eseguita con riferimento alle prescrizioni contrattuali, anche ai fini del pagamento della fattura;**
- 6. di dare atto che il costo complessivo di Euro 1.305,60 (IVA compresa), relativo al presente provvedimento, avente natura di materiale di consumo (MATCO), è a carico dell'esercizio 2024 per la quota di euro 652,80 e dell'esercizio 2025 per la quota di euro 652,80, ed è compreso nel budget annuale e nel conto economico preventivo pluriennale con riferimento**

al Centro di Costo DIRTE-DTNIR;

- 7. di dare atto che si procederà all'assolvimento degli adempimenti in materia di trasparenza di cui agli artt. 20 e 23 del D.lgs. n. 36/2023.**

IL DIRETTORE TECNICO;

Firmato digitalmente

De Munari Eriberto

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

Art. 1 - Oggetto del servizio

Forma oggetto del presente capitolato la fornitura del servizio di organizzazione e realizzazione di un corso di formazione sul prodotto VertiGis Studio Workflow di 12 ore, per 5-6 dipendenti, in modalità on-line sincrona.

E' rivolto ai tecnici del Servizio Indirizzi Tecnici e Reporting Ambientale della Direzione Tecnica e del Servizio Sistemi Informativi e Innovazione Digitale che si occupano dell'evoluzione e della manutenzione dell'infrastruttura cartografica web di Arpae.

Il corso dovrà permettere di acquisire le conoscenze necessarie per configurare attività predefinite, utilizzando i componenti VertiGIS Studio Workflow, utilizzare espressioni, valori e logica decisionale JavaScript per creare moduli interattivi e ricchi di funzionalità per le applicazioni Web VertiGIS Studio, allo scopo di sviluppare personalizzazioni per gli ambienti WebGIS di Arpae.

Alla fine del corso è previsto il rilascio di un attestato di partecipazione e la messa a disposizione di materiali didattico per i partecipanti.

Art. 2 - Fonti normative

L'esecuzione della fornitura e dei servizi oggetto del presente capitolato è regolato in via gradata:

- a) dalle clausole del presente capitolato e dagli atti ivi richiamati, nonché dall'Offerta tecnica ed Economica dell'aggiudicatario, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
- b) dal D.Lgs. 31/03/2023, n. 36.

Per quanto non espressamente previsto nelle predette fonti, si rinvia formalmente al Codice civile ed alle norme comunitarie e nazionali vigenti in materia di contratti di diritto privato.

Art. 3 – Termini di esecuzione

Il servizio dovrà essere erogato entro il 30/11/2024, in giornate concordate con il referente tecnico Arpae.

Art. 4 - Condizioni generali di fornitura

Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale stabilito, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del Contratto, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.

Il Fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni usando la diligenza richiesta dalla natura delle stesse, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Contratto.

Le prestazioni contrattuali debbono necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel Disciplinare tecnico e nell'offerta presentata dal Fornitore.

In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula del Contratto.

Il Fornitore si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale specializzato che potrà accedere nei luoghi indicati da Arpae, nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che sarà cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure.

Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite da Arpae.

Il Fornitore si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui al Contratto.

Arpae è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovesse accadere al personale del Fornitore nell'esecuzione del contratto, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è già compensato e compreso nel corrispettivo del contratto.

Il Fornitore risponde pienamente per danni a persone e/o cose che potessero derivare dall'espletamento delle prestazioni contrattuali ed imputabili ad essa, o ai suoi dipendenti, o a suoi incaricati, tenendo al riguardo sollevata Arpae da ogni responsabilità ed onere.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'obbligo di osservare le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale; il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di indennizzi e/o compensi a tale titolo nei confronti di Arpae, assumendosene ogni relativa alea.

Art. 5 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

Il Fornitore si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni di datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto svolta dall'impresa anche in maniera prevalente.

Qualora l'amministrazione abbia eventualmente indicato nel bando o nell'invito il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto, il fornitore può indicare in offerta il differente contratto collettivo applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante.

Prima di procedere all'affidamento o all'aggiudicazione l'amministrazione acquisisce la dichiarazione con la quale l'operatore economico si impegna ad applicare il CCN e territoriale indicato nel bando o nell'invito nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata, ovvero la dichiarazione di equivalenza delle tutele di cui al precedente paragrafo.

Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati Contratti Collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Contratto.

Il Fornitore si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 c.c., a far rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo anche agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto del Contratto.

Si applica per quanto riguarda la verifica della regolarità contributiva del Fornitore aggiudicatario quanto previsto dal Decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 30 gennaio 2015 "Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC)".

Il Fornitore non avrà diritto ad alcun compenso o indennità oltre al corrispettivo maturato per le prestazioni effettivamente eseguite, calcolato sulla base dei prezzi unitari specificati nella dichiarazione d'offerta.

Art. 6 – Penali

Per ogni giorno di mancato svolgimento, ritardo o insoddisfacente esecuzione di una o più attività previste dal capitolato potrà essere applicata una penale pari al 1 (uno) per mille dell'importo complessivo del servizio, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che danno luogo all'applicazione delle penali vengono contestati per iscritto al Fornitore da Arpae contraente; il Fornitore deve comunicare per iscritto in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 3 (tre) dal ricevimento della stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili, a insindacabile giudizio di Arpae, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, sono applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

Arpae potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore massimo contrattuale; oltre tale limite, Arpae ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

Il Fornitore prende atto, in ogni caso, che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto di Arpae a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Art. 7 Corrispettivi e revisione prezzi.

I corrispettivi contrattuali dovuti al Fornitore sono determinati sulla base dell'Offerta economica del Fornitore.

Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono ai servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali, e gli stessi sono dovuti unicamente al Fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali sub-fornitori o subappaltatori non possono vantare alcun diritto nei confronti di Arpae. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione della Fornitura e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.

I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.

Il Fornitore non può vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati.

Decorsi 12 mesi dall'affidamento, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinino una variazione del costo del servizio in aumento, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo, sarà riconosciuta la revisione prezzi, in misura non superiore all'80% della stessa variazione, come rilevata dall'indice annuo ISTAT dei prezzi al consumo (FOI), nel mese precedente alla data della richiesta del Fornitore".

Art. 8 - Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 e 8 della L. 136/2010 e s.m, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Il Fornitore si obbliga a comunicare, entro sette giorni dalla data del contratto, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui all'art. 3 della L. 136/2010, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente.

L'esecuzione delle transazioni, relative al presente contratto, eseguite senza avvalersi di bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento o di incasso idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del presente contratto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010 e s.m.

Il fornitore, si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136. La mancata apposizione della clausola costituisce causa di risoluzione del contratto.

Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e s.m.

Art. 9 - Fatturazione e pagamenti

La fattura elettronica, da emettersi a seguito della positiva conclusione del servizio, dovrà essere intestata e recapitata a Arpae Emilia-Romagna, Via Po, n. 5 - CAP 40139 – Bologna C.F./P.I.: 04290860370 e devono riportare, oltre al riferimento al numero d'ordine, tutti i dati richiesti dall'art. 42 D.L. 66/2014 convertito in legge 23/6/2014 n. 89.

Le fatture devono pertanto riportare:

- numero e data fattura
- ragione sociale e CF/P.IVA del fornitore
- oggetto del servizio
- importo totale con indicazione del regime IVA applicato e di eventuali altri oneri e spese
- scadenza della fattura
- codice identificativo di gara (**CIG: B29240A1ED**)
- qualsiasi altra informazione necessaria.

Verranno accettate e potranno essere pagate solo fatture inviate in forma elettronica ai sensi del D.M. MEF n. 55 del 3 aprile 2013 e dell'art. 25 DL 66/2014 convertito nella L. n. 89 del 23 giugno 2014.

Le fatture dovranno riportare il Codice Univoco Ufficio di Arpae UFFRF4, reperibile anche al sito www.indicepa.gov.it.

Si applicano ad Arpae le norme relative al meccanismo della scissione dei pagamenti (split payment).

Le fatture redatte in modo incompleto o non conformi a quanto sopra specificato saranno respinte.

I pagamenti delle prestazioni regolarmente eseguite saranno effettuati entro 30 giorni dal termine per l'accertamento della conformità delle prestazioni di cui al precedente art. 3.

In caso di ritardo, il saggio degli interessi decorrenti dalla data di scadenza del termine di pagamento come sopra individuato, sarà riconosciuto nella misura prevista dal D.Lgs. 231/2002, salvo diverso accordo con l'aggiudicatario.

Per i fini di cui all'art. 1194 C.C. le parti convengono che i pagamenti effettuati, ancorché in ritardo, siano da imputare prima alla quota capitale e solo successivamente agli interessi e alle spese eventualmente dovuti.

Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto ad Arpae le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

In caso di ottenimento da parte del Fornitore del D.U.R.C. che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del Contratto ovvero nel caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti trova applicazione quanto disposto dall'art. 11 comma 6 del D. Lgs. 36/2023.

Si applica per quanto riguarda la verifica della regolarità contributiva del Fornitore aggiudicatario quanto previsto dal Decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 30 gennaio 2015 "Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC)".

Art. 10 – Trasparenza

Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:

dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione della presente Fornitura;

- a) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione della Fornitura stessa;
- b) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione della presente Fornitura rispetto agli obblighi con essa assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

Qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata della presente Fornitura, la stessa si intende risolta di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 c.c., per fatto e colpa del Fornitore, che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

Art. 11 – Risoluzione del contratto.

A prescindere dalle cause generali di risoluzione dei contratti di fornitura, Arpae potrà risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r, nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Capitolato e nei suoi Allegati.

In ogni caso Arpae può risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore via pec, il contratto nei seguenti casi:

- violazione degli obblighi assunti con l'accettazione del Patto d'integrità;
- grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali imputabile al fornitore, documentato da almeno tre contestazioni ufficiali;
- qualora il Fornitore abbia accumulato penali per un importo pari o superiore alla misura percentuale massima di cui al precedente art. 6;
- accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore in sede di partecipazione alla procedura;
- mancata reintegrazione della garanzia eventualmente escussa entro il termine di cui all'articolo "Garanzia definitiva";
- mancata copertura dei rischi durante la vigenza contrattuale, ai sensi dell' articolo "Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa";
- azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro Arpae, ai sensi dell'articolo "Brevetti industriali e diritti d'autore";
- in caso di violazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.
- nei casi e modi previsti dall'art. 122 D.Lgs. n. 36/2023.

Con la risoluzione del contratto sorge per Arpae il diritto di affidare a terzi la fornitura o la parte rimanente di essa, in danno all'impresa affidataria. I danni e le spese conseguenti a detta risoluzione saranno a carico del Fornitore.

In tutti i predetti casi di risoluzione l'Agenzia ha diritto di ritenere definitivamente la garanzia definitiva, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.

Art. 13 – Recesso

Fermo quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter e 92, comma 4 del D. Lgs. 159/2011 (codice delle leggi antimafia e misure di prevenzione), l’Agenzia ha diritto di recesso del contratto, ai sensi dell’art. 123 del D.lgs 36/2023, in qualsiasi momento da comunicarsi al fornitore con posta elettronica certificata.

L’Agenzia ha altresì il diritto di recedere per sopravvenienza, durante l’esecuzione del contratto, di una convenzione stipulata da Consip spa e/o Intercent-ER a condizioni più vantaggiose rispetto a quelle del contratto stipulato ai sensi dell’art. 1 comma 13 del d.l. n. 95/2012.

Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno ad Arpae.

In caso di recesso da parte di Arpae, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 c.c.

Art. 12 - Cessione di contratto e di credito

È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto, a pena di nullità delle cessioni stesse, salvo quanto previsto dall’art. 120 del D. Lgs. 36/2023.

È ammessa la cessione dei crediti maturati dal Fornitore nei confronti di Arpae a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nel rispetto ed alle condizioni di cui all’art. 120 comma 12 del D. Lgs. 36/2023. In ogni caso è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per Arpae di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al Fornitore cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l’eventuale compensazione dei crediti derivanti dall’applicazione delle penali.

Art. 13 - Subappalto

Il subappalto, se previsto dal Fornitore in sede di offerta, è disciplinato all'art. 119 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i. e nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 9, della Legge n. 136/2010.

Non può essere affidata in subappalto l’integrale esecuzione del contratto.

Il concorrente indica all’atto dell’offerta le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione delle parti da subappaltare il subappalto è vietato. L’aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Art. 14 - Codice di comportamento

Gli obblighi di condotta previsti dal “Codice di comportamento aziendale di Arpae Emilia-Romagna”, approvato con DDG n. 8 del 31/1/2017, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici” sono estesi, per quanto compatibili, ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi o che realizzino opere in favore dell’amministrazione.

Pertanto il fornitore è tenuto ad osservare, per quanto compatibili con la tipologia del contratto, le disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. n. 62/2013 modificato con DPR n. 81/2023 e pubblicato sul sito istituzionale di Arpae /sezione amministrazione trasparente/sottoscrizione disposizioni generali (www.Arpae.emr.it).

In caso di violazione dei suddetti obblighi, Arpae si riserva di risolvere anticipatamente il presente contratto nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità.

Art. 15 - Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD).

Arpae Emilia-Romagna, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali (con sede in Via Po 5, 40139 Bologna, Centralino 051- 6223811), tratterà i dati personali conferiti con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità previste dal Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD), in particolare per l’esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all’esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici.

I dati saranno trattati per tutto il tempo di durata del procedimento amministrativo di selezione del contraente e del contratto e successivamente saranno mantenuti in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori di Arpae Emilia-Romagna o dalle imprese espressamente nominate come responsabili esterni del trattamento. Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente consentiti dall’interessato o previsti dal diritto nazionale o dell’Unione Europea.

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai propri dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del RGPD). L’apposita istanza ad Arpae è presentata contattando il DPO (Responsabile della Protezione dei Dati) all’indirizzo presso Arpae.

Art. 16 – Foro competente.

Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e Arpae sarà competente in via esclusiva il Foro di Bologna.

Art. 17 - Oneri fiscali e spese contrattuali



Affidamento del servizio di organizzazione e realizzazione di un corso di formazione sul prodotto VertiGis Studio Workflow

Capitolato speciale

Il contratto relativo al presente servizio viene perfezionato mediante stipula sulla piattaforma del mercato elettronico di Consip.

Sono a carico del prestatore del servizio tutti gli oneri anche tributari relativi alla sottoscrizione del contratto, ad eccezione di quelli che fanno carico ad Arpae per legge.

PROPOSTA N. PDET 793 del 10/10/2024

Centro di Responsabilità: Direzione Tecnica

OGGETTO: Direzione Tecnica. Affidamento diretto della fornitura di cartucce per analisi radiometriche. CIG: B3164BD649.

PARERE CONTABILE

La sottoscritta Casanova Olivia - Unità Amministrazione Direzione Tecnica e Struttura Ambiente Prevenzione Salute esprime parere di regolarità contabile ai sensi del Regolamento Arpae per l'adozione degli atti di gestione delle risorse dell'Agenzia.

Data 11/10/2024

Casanova Olivia
